



L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI ED IMPIANTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08

Dott. Ing. Federico Ricci

Direttore del Dipartimento Certificazione e Conformità
di Prodotti e Impianti

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SICUREZZA

- Il nuovo Testo Unico rivisita e colloca in un'ottica di sistema una lunga serie di disposizioni succedutesi senza soluzione di continuità nell'arco di quasi sessanta anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- La riforma è stata realizzata in coerenza con le direttive comunitarie di prodotto e le convenzioni internazionali e nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
- Si compone di 13 Titoli e relativi allegati prevedendo l'abrogazione di specifiche normative di settore tra cui il D.Lgs. n.626/1994, il D.P.R. 547/55 nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal presente decreto legislativo incompatibili con lo stesso.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SICUREZZA

- Sempre al fine di perseguire il miglioramento del coordinamento dei rispettivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 7 prevede che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento, il quale "ridisegna", in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- Le disposizioni attribuiscono all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, nonché di investimento in salute e sicurezza sul lavoro.

PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

Competenze ISPESL – art 9 c. 6

Lettera c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (esempio Direttiva Macchine);

Lettera d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (**CERTIFICAZIONE**) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato (**SPV - PED – TPED – ATEX**);

Lettera e) e' titolare di **prime verifiche** e **verifiche di primo impianto** di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

Competenze ISPESL – art 9 c. 6

Lettera c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (esempio Direttiva Macchine);

In questo ambito l'ISPESL opera, su incarico del MSE, nell'attività connessa alla sorveglianza del mercato di cui all'art.7 del D.P.R. 459/96 ed in particolare fornisce i dati relativi:

- 1. all'attività di Accertamento Tecnico per le macchine appartenenti a comparti produttivi riferiti alle segnalazioni comunicate dagli Organi di Vigilanza.*
- 2. al complesso delle segnalazioni esaminate dal Gruppo di Lavoro Interministeriale composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e Prevenzione Sociale, dell'ISPESL e delle Regioni.*

PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

Competenze ISPESL – art 9 c. 6

Lettera d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità (**CERTIFICAZIONE**) relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato ovvero:

SPV - "recipienti a pressione semplici" - direttive n. 87/404/CE e n. 90/488/CE recepita dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311;

PED – "attrezzature in pressione" – direttiva 97/23/CE recepita dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;

ATEX - "prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive" direttiva n. 94/9/CE recepita dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, limitatamente ai prodotti NON ELETTRICI;

PRINCIPI COMUNI – TITOLO I

Competenze ISPEL – art 9 c. 6

Lettera e) e' titolare di **prime verifiche** e **verifiche di primo impianto** di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ovvero:

D.M. n. 329/2004;
D.M. 1° dicembre 1975;
D.M. 21 maggio 1974.

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

Art. 69 – Definizioni di attrezzature di lavoro

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

Art. 70 - Requisiti di sicurezza

Le Attrezzature di lavoro devono essere rispondenti alle corrispondenti Direttive Comunitarie di Prodotto e come tali devono essere "marcate"



Le Attrezzature di lavoro non soggette a Direttive specifiche o commercializzate prima dell'entrata in vigore delle Direttive di Prodotto devono essere conformi ai requisiti generali dell'allegato V.

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

Art. 71 c. 8 – Verifiche

SISTEMA INTEGRATO

1° LIVELLO

Datore di lavoro con
PERSONA COMPETENTE

REGISTRO DEI CONTROLLI

Per la corretta installazione e prima della messa in servizio

Controllo periodico ove per le attrezzature esiste la possibilità di deterioramento (indicazioni dei fabbricanti, linee guida, buone prassi)

Controlli straordinari per eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, lunga inattività, post evento incidentale)

2° LIVELLO

ISPESL – ASL

Prima verifica periodica e
verifiche periodiche

VERBALE DEI CONTROLLI

Periodicità allegato VII

Modalità da approvarsi con D.M. entro 12 mesi

Eventuale supporto di soggetti
pubblici o privati ABILITATI

Criteri di abilitazione da approvarsi
con D.M. entro 12 mesi



ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo I

Periodicità allegato VII

Controllo di 2° livello – art 71 c. 11 - ISPEL – ASL


RIGUARDA SOLO LE ATTREZZATURE COMPRESSE IN ALLEGATO VII

Attrezzature a pressione/insiemi



Generatore di vapore
Generatore di calore
Recipienti
Tubazioni
Insiemi


Apparecchi di sollevamento





Idroestrattori
Scale aeree inc.var.
Ponti mobili e sospesi
Gru a ponte
Gru a torre


VERIFICA ATTREZZATURE


- Nell'allegato VII del D.Lgs. n° 81/08 vi è l'elenco delle attrezzature che devono essere verificate periodicamente con cadenza variabile da uno a tre anni in funzione del tipo di apparecchio.
- In virtù di quanto disposto dal comma 11 (8 e 4) dell'art. 71 del D.Lgs. n° 81/08, la prima di tali verifiche periodiche è di competenza dell'Ispeel, mentre le successive sono affidate alle ASL.
- Le modalità di esecuzione delle suddette verifiche saranno emanate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Salute, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. E questo farà chiarezza sugli atteggiamenti contraddittori emersi dalla "mala" interpretazione nei comportamenti degli UPG. Infatti, dopo il Decreto di Recepimento della D.M. del 21.09.96 si era resa necessaria una Circolare interministeriale n. 162054 dal giugno 1997 nella quale erano indicati i compiti di certificazione/1^ verifica spesso disattesa anche per mancanza di personale.


- 
- Tali modalità pervengono da una lunga esperienza sul campo, prima attraverso l'ENPI e poi attraverso l'Ispesl, vedendo come grande spartiacque il D.P.R. n° 459/96 circa la distinzione fra verifiche "Omologative" e verifiche "CE". Negli anni la disciplina si è arricchita di circolari ENPI, Ispesl e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel tentativo di dare chiarezza ad un settore in forte evoluzione come quello delle macchine ed in particolar modo degli apparecchi di sollevamento.
 - In particolare si potrà ricordare la Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, n° 9 del 12 Gennaio 2001, avente per Oggetto i " Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del DPR 24 Luglio 1996, n° 459 e dell'art. 46 della legge 24 Aprile 1998, n° 128". La differenza sostanziale fra la verifica omologativa e di conformità "CE" consta non tanto nella procedura operativa della verifica stessa che rimane pressoché uguale per entrambe, ma nel diverso percorso giuridico che intraprendono le attrezzature prima e dopo l'esecuzione delle stesse.

- 
- La verifica omologativa è una sorta di "battesimo" dell'attrezzatura. A seguito del buon esito della verifica si rilasciano: a) una targhetta identificativa dell'apparecchio da apporre in modo inamovibile sulle parti solidali dello stesso; b) il libretto immatricolare con l'indicazione della parte identificativa dell'apparecchio e delle caratteristiche tecniche circa : 1) i carichi sollevabili ; 2) la struttura portante; 3) la motoristica; 4) la parte elettrica e/o elettronica; 5) i sistemi di comando; 6) gli accessori di sollevamento; ecc...
 - Fare nel 2008 una verifica omologativa di un apparecchio di sollevamento significa trattare attrezzature che hanno seguito dei percorsi particolari. Infatti dal 21.09.1996, data di entrata in vigore del DPR n° 459/96, tutte le attrezzature definibili come macchine devono riportare il marchio "CE" e essere corredate di Dichiarazione di Conformità e Manuale Operativo.

- 
- Avere oggi una macchina non "CE" da omologare significa che, al minimo, da oltre 12 anni questa macchina non lavora in quanto la normativa vigente lo vieta in assenza di targhetta e libretto immatricolare. E' facile immaginare quali maggiorazioni negli approfondimenti tecnici (ad esempio secondo la UNI ISO 9927/01; la UNI ISO 4301; norme CEI n° 44.5, ecc.) in sede di verifica omologativa occorre fare per raggiungere un risultato positivo finale (verifica dei materiali delle strutture portanti; dello stato di conservazione delle superfici; eventuali deformazioni delle sezioni portanti; integrità dei giunti permanenti; adeguamento degli impianti elettrici; stato delle funi e argani; ecc..). Spesso nei vari Dipartimenti territoriali Ispesl giungono domande di omologazione di apparecchi di sollevamento (in particolare gru a torre e gru su autocarro) con data di costruzione risalente agli anni '70. In tali circostanze è difficile pensare che tali macchine non abbiano lavorato e siano rimaste in magazzino per circa 30 anni!
 - Certo rimane il problema immatricolarle nel rispetto della normativa di riferimento: mi riferisco in particolare al numero di cicli, alla verifica a fatica ed allo stato di conservazione.

- 
- Tale documentazione diventa fondamentale quando il tipo di apparecchio svolge più funzioni e non può essere considerato con una unica destinazione quale quella del sollevamento. E' pertanto opportuno fare appello a tutte le circolari su menzionate al fine di interpretare correttamente l'applicazione dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/08.
 - A riguardo, spesso pervengono denunce di apparecchi di sollevamento che pur avendo una unica destinazione, non sono di competenza Ispesl, come ad esempio "Ponteggi Autosollevanti", "Ascensori da Cantiere", "Carrelli elevatori a Forche", ecc.
 - Pertanto è giusto che si dia una risposta all'evoluzione della tecnica introducendo ciò che era già di competenza ENPI: la CONSULENZA

- 
- Tutto quanto sopra analogamente vale anche per gli idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo, discontinuo e operanti con solventi infiammabili. Ovviamente la parte amministrativa-giuridica delle denunce di apparecchi marcati "CE" e non "CE" è praticamente uguale a quella degli apparecchi di sollevamento.
 - In caso di Verifica "CE" le verifiche escludono chiaramente il confronto fra l'analisi dimensionale di quanto rilevato con quanto progettato, ma restano ferme le verifiche di installazione e di tutti i dispositivi di sicurezza in termini di efficienza ed idoneità in funzione dei luoghi di esercizio e di quanto indicato nei manuali operativi redatti e sottoscritti dai costruttori. In tal caso l'utilizzo del modello H è consentito, ma così come accade per gli altri modelli di libretti e verbali disposti dal DM 12.09.1959

- 
- Da quanto sopra, si evince come l'argomento è molto vasto e fortemente articolato, pertanto l'invito finale che si può rivolgere all'utenza che affronta per la prima volta la materia, è quello di chiedere informazioni al Dipartimento Ispesl competente territorialmente, previa consultazione sul sito Ispesl (www.Ispesl.it) attraverso il seguente percorso: Legislazione-Indice per argomenti-Normativa Nazionale-Prodotti Industriali. In tale sito sono elencate le circolari tecniche ed amministrative sia che si tratti di verifica Omologativa o di Verifica "CE"; si potranno consultare pareri ed interpretazioni di apparecchi con diversa destinazione ed avere una prima idea di comportamento. Tale raccolta va usata con molta attenzione in quanto risale, attraverso le circolari ENPI, sino al 1972, riprendendo ovviamente gli articoli di Leggi e Regolamenti oggi abrogati dal D.Lgs. n° 81/08.

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III

D.M. 329/04 - ISPESL

Attrezzature a pressione/insiemi

ELABORAZIONE
SPECIFICHE TECNICHE IN
LUOGO DELLE RACCOLTE
R – E - H



Art. 3 del D.M. 329/04

Emissione del MiSE con
incarico a ISPESL/UNI che
sentite Associazioni di
categoria fanno proposte



Gruppi di Lavoro
CTI/ISPESL/Associazioni

Specifiche tecniche CTI/ISPESL per MiSE

GdL – Riqualificazione delle tubazioni art.
16 DM 329/04

GdL – Conduzione dei Generatori di
vapore

GdL – Esercizio delle attrezzature in
pressione

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III

Impianti e Apparecchiature elettriche

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro

ha stabilito che il datore di lavoro deve eseguire una **valutazione del rischio elettrico** tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprendendo le eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Art. 81 - Requisiti di sicurezza

- i “prodotti” rientranti in direttive comunitarie (“direttiva BT”) devono rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nelle stesse.
- i “prodotti” non rientranti nel punto sopra possono essere considerati conformi alla regola dell’arte se rispondenti alle norme di buona tecnica contenute nell’Allegato IX

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III**Impianti e Apparecchiature elettriche****Art. 82 – Lavori sotto tensione**

Stabilisce l'obbligo, da parte del datore di lavoro, al riconoscimento dei lavoratori operanti sugli impianti elettrici come idonei per tali attività e quindi alla formazione* degli stessi secondo le normative vigenti (CEI 11-27 e CEI EN 50110-1)

Ha aggiornato gli aspetti regolamentati in precedenza da:

-D.M. 13 luglio 1990, n. 442 – “Lavori sotto tensione su impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 V.”

-D.M. 9 giugno 1980 – “Lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL (V>30kV)”

Permettendo a qualsiasi azienda di poter effettuare lavori elettrici sotto tensione per tensioni superiori a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, purché venga autorizzata con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni verranno stabiliti in un successivo decreto.

* Svolta anche da Ispesl

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III**Impianti e Apparecchiature elettriche****Art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive**

È stato ripreso e aggiornato quanto previsto dall'art. 11, D.P.R. n. 164/1955, con le modifiche ai limiti distanziali riportate nella tabella 1 dell'allegato IX.

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III

Impianti e Apparecchiature elettriche

Art. 86 – Verifiche

stabilisce che, *ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001*, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

- verifiche a cura del datore di lavoro effettuate secondo le modalità e i criteri stabiliti da successivi decreti attuativi i cui esiti devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza;
- verifiche obbligatorie da parte dei soggetti incaricati di cui al D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

ATTREZZATURE DI LAVORO – TITOLO III – Capo III

Impianti e Apparecchiature elettriche – D.P.R 462/2001

Art. 3 – Verifiche a campione

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le risultanze all'ASL o ARPA.

**Le attrezzature di lavoro
requisiti, procedure e controlli di sicurezza
La normativa tecnica di riferimento**

Dott. Ing. Roberto Cianotti

Art. 70. Requisiti di sicurezza

- 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
- 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
- 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

ATTUAZIONE

Gli Stati Membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 29 giugno 2008.

**Gli Stati Membri applicano le
suddette disposizioni a partire dal
29 dicembre 2009**

Direttiva 2006/42/CE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
 - a) macchine;
 - b) attrezzature intercambiabili;
 - c) componenti di sicurezza;
 - d) accessori di sollevamento;
 - e) catene, funi e cinghie;
 - f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
 - g) quasi-macchine.

The New Legal Framework (NLF),

- Il nuovo indirizzo giuridico (NLF) per la modernizzazione del “Nuovo Approccio” del mercato dei prodotti, adottato dal Consiglio il 23rd June 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 13 August 2008.
Il regolamento e le decisioni per il mercato dei prodotti dovrebbe ora essere considerato testo formale.
Il Regolamento sarà applicabile dal 1 January 2010. Implementazione delle azioni per la politica di accreditamento e di sorveglianza del mercato dovrà essere predisposta per pronta da quella data (1 January 2010).
Il dettato delle Decisioni può essere usato immediatamente ma per essere operative dovranno essere riportate nel corpo delle direttive quando queste saranno riviste
- DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC (Text with EEA relevance)
- REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008
- REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

Articolo 1

- **Principi generali**
- 1. I prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile.
- 2. All'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.
- 3. Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.

Articolo 5

- **Dichiarazione CE di conformità**
- Qualora la normativa comunitaria di armonizzazione presciva muna dichiarazione del fabbricante secondo cui la conformità di un prodotto alle prescrizioni è stata dimostrata («dichiarazione CE di conformità»), la normativa dispone che sia elaborata un'unica dichiarazione per tutti gli atti comunitari applicabili al prodotto che contenga tutte le informazioni necessarie per identificare la normativa comunitaria di armonizzazione pertinente a cui la dichiarazione si riferisce e indichi i riferimenti di pubblicazione di detti atti.

Articolo 6

- **Valutazione di conformità**
- 1. Qualora presciva la valutazione della conformità, la normativa comunitaria di armonizzazione può prevedere che tale valutazione sia eseguita dalle autorità pubbliche, dai fabbricanti o dagli organismi notificati.

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

- *Articolo 1*
- **Oggetto e ambito di applicazione**
- 1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità.
- 2. Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.
- 3. Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi.
- 4. Il presente regolamento stabilisce i principi generali della marcatura CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

- **CAPO III QUADRO COMUNITARIO IN MATERIA DI VIGILANZA DEL MERCATO E CONTROLLI SUI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO COMUNITARIO**
- *SEZIONE 1 Disposizioni generali*
- *Articolo 18*
- **Obblighi degli Stati membri in materia di organizzazione**
- 1. Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra le proprie autorità di vigilanza del mercato.
- 2. Gli Stati membri istituiscono procedure adeguate:
 - a) per dare seguito ai reclami o alle relazioni riguardanti i rischi che sorgono in relazione a prodotti oggetto della normativa comunitaria di armonizzazione;
 - b) per monitorare gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;
 - c) per verificare l'adozione di contromisure; e
 - d) per seguire le conoscenze scientifiche e tecniche in materia di sicurezza.
- 3. Gli Stati membri dotano le autorità di vigilanza del mercato dei poteri, delle risorse e delle conoscenze necessari perché possano eseguire adeguatamente i loro compiti.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica
la direttiva
2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine
Bruxelles, 5.9.2008 COM(2008) 535 definitivo 2008/0172 (COD)

■ **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La direttiva 98/37/CE relativa alle macchine stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a cui le macchine immesse sul mercato comunitario devono conformarsi per fruire della libera circolazione nella Comunità e le procedure per la valutazione della conformità a tali requisiti. La direttiva 98/37/CE sarà abrogata dalla direttiva 2006/42/CE con effetto dal 29 dicembre 2009. La direttiva "macchine" si applica alle macchine per l'applicazione di antiparassitari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei loro utenti e di altre persone esposte ai rischi dovuti al loro funzionamento. I requisiti di tutela dell'ambiente non sono attualmente contemplati dalla direttiva "macchine". Vari Stati membri hanno tuttavia introdotto disposizioni nazionali che stabiliscono requisiti di tutela dell'ambiente applicabili alle attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. Inoltre, tre norme europee sono state adottate in questo settore.

■ **Sintesi delle misure proposte**

La presente proposta introduce nuovi requisiti di tutela dell'ambiente per quanto riguarda l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari nello Spazio economico europeo. Questi requisiti essenziali supplementari sono disposizioni obbligatorie intese ad assicurare che i prodotti non causino inutili danni all'ambiente.

Normativa tecnica Apparecchi di sollevamento

- UNI EN 12077-2:2000 30/06/00 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Dispositivi di limitazione e indicazione.
- UNI EN 12644-1:2001 30/11/01 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego ed il collaudo - Istruzioni Cranes - Information for use and testing - Instructions
- UNI EN 12644-2:2001 30/06/01 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Marcatura. Cranes - Information for use and testing - Marking.
- EN 12999:2002/A2:2006 01/04/06 Cranes - Loader cranes
- UNI EN 12999:2005 26/09/05 Apparecchi di sollevamento - Gru cariatrici Cranes - Loader cranes
- UNI EN 13000:2006 23/03/06 Apparecchi di sollevamento - Gru mobili Cranes - Mobile cranes
- EN 13001-1:2004/AC:2006 01/07/06 Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
- UNI EN 13001-1:2005 14/09/05 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti Generali Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
- UNI EN 13001-2:2007 01/02/07 Gru - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi Cranes - General design - Part 2: Load actions
- CEN/TS 13001-3-1:2004/AC:2006 01/07/06 Cranes - General design - Part 3-1: Limit states and proof of competence of steel structures
- CEN/TS 13001-3-2:2004/AC:2006 01/07/06 Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems
- UNI CEN/TS 13001-3-1:2005 14/09/05 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio Cranes - General design - Part 3-1: Limit states and proof of competence of steel structures
- UNI CEN/TS 13001-3-2:2005 01/07/05 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-2: Stati limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi in taglia Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems

Normativa tecnica Apparecchi di sollevamento

- EN 13135-1:2003/AC:2006 01/06/06 Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment - Part 1: Electrotechnical equipment
- UNI EN 13135-1:2005 14/09/05 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura - Parte 1: Apparecchiatura elettrotecnica
- UNI EN 13135-2:2005 01/01/05 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 2: Attrezzatura non elettrotecnica
- UNI EN 13155:2007 22/02/07 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico
- UNI EN 13157:2004 01/11/04 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano
- UNI EN 13557:2007 01/03/07 Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando
- UNI EN 13586:2005 01/06/05 Apparecchi di sollevamento - Accessi
- UNI EN 13852-1:2007 25/01/07 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 1: Gru per l'utilizzo in mare aperto per impieghi generali
- UNI EN 13852-2:2005 01/02/05 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 2: Gru di bordo
- UNI EN 14238:2007 08/02/07 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- UNI EN 14439:2007 22/02/07 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre
- UNI EN 14492-1:2007 11/01/07 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Argani motorizzati
- UNI EN 14492-2:2007 18/01/07 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati
- UNI EN 14502-2:2005 17/11/05 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 2: Stazioni di comando elevabili

Normativa tecnica Apparecchi di sollevamento

- UNI EN 15056:2007 18/01/07 Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container
- UNI ISO 2374:1987 28/02/87 Apparecchi di sollevamento. Gamma dei carichi nominali per modelli di base.
- UNI ISO 4301-1:1988 31/03/88 Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Generalità.
- UNI ISO 4301-2:1988 31/03/88 Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Gru mobili.
- UNI ISO 4301-3:1995 30/04/95 Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Gru a torre.
- UNI ISO 4301-4:1991 30/11/91 Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Gru a portale.
- UNI ISO 4301-5:1992 31/12/92 Apparecchi di sollevamento. Classificazione. Gru a ponte e a cavalletto.
- UNI ISO 4302:1988 28/02/88 Apparecchi di sollevamento. Carichi del vento.
- UNI ISO 4304:1988 30/06/88 Apparecchi di sollevamento diversi dalle gru mobili o galleggianti. Requisiti generali relativi alla stabilità.
- UNI ISO 4310:1988 28/02/88 Apparecchi di sollevamento. Codice e metodi di prova.
- UNI ISO 7296-1:1993 31/03/93 Apparecchi di sollevamento. Simboli grafici. Generalità.
- UNI ISO 7296-2:2001 30/06/01 Apparecchi di sollevamento - Segni grafici - Gru mobili
- UNI 7670:1988 31/03/88 Meccanismi per apparecchi di sollevamento. Istruzioni per il calcolo.
- UNI ISO 7752-1:1991 30/11/91 Apparecchi di sollevamento. Organi di comando. Disposizioni e caratteristiche. Principi generali.
- UNI ISO 7752-2:1991 30/06/91 Apparecchi di sollevamento. Organi di comando. Disposizioni e caratteristiche. Gru mobili.

Normativa tecnica Apparecchi di sollevamento

- UNI ISO 7752-3:1994 30/06/94 Apparecchi di sollevamento. Organi di comando. Disposizioni e caratteristiche. Gru a torre.
- UNI ISO 7752-4:1991 30/11/91 Apparecchi di sollevamento. Organi di comando. Disposizioni e caratteristiche. Gru a braccio.
- UNI ISO 7752-5:1991 28/02/91 Apparecchi di sollevamento. Organi di comando. Disposizione e caratteristiche. Gru a ponte e a cavalletto.
- UNI ISO 8087:1989 30/04/89 Gru mobili. Dimensioni dei tamburi e delle pulegge.
- UNI ISO 8306:1988 28/02/88 Apparecchi di sollevamento. Gru a ponte e a cavalletto. Tolleranze delle vie di corsa.
- UNI ISO 8566-1:1993 31/07/93 Apparecchi di sollevamento. Cabine. Generalità.
- UNI ISO 8566-2:2001 31/05/01 Apparecchi di sollevamento - Cabine - Gru mobili.
- UNI ISO 8566-3:1994 31/07/94 Apparecchi di sollevamento. Cabine. Gru a torre.
- UNI ISO 8566-5:1993 31/07/93 Apparecchi di sollevamento. Cabine. Gru a ponte e a cavalletto.
- UNI ISO 9942-1:1995 31/03/95 Apparecchi di sollevamento. Targhe di informazione. Generalità.
- UNI ISO 10245-1:1995 31/03/95 Apparecchi di sollevamento. Limitatori e indicatori. Generalità.
- UNI EN 528:2004 01/01/04 Trasloelevatori – Sicurezza
- UNI ISO 8456:1989 31/10/89 Apparecchiature di stoccaggio per grandi quantità di materiali sciolti. Codice di sicurezza.

Normativa tecnica Apparecchi di sollevamento

FUNI

- ISO 4308 . 2 Apparecchi di sollevamento. Scelta delle funi
- UNI EN 13411-1:2003 01/04/03 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza –
- UNI EN 13411-2:2002 01/04/02 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Impalmatura delle asole per brache a fune
- EN 13411-3:2004 01/06/04 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule- securing
- EN 13411-3:2004/AC:2005 01/10/05 Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule- securing
- UNI EN 13411-4:2003 01/09/03 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Capocorda con metallo fuso o resina
- UNI EN 13411-5:2004 01/12/04 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Morsetti per funi
- UNI EN 13411-6:2004 01/11/04 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 6: Capicorda asimmetrici a cuneo
- UNI EN 13411-7:2006 07/09/06 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo
- UNI EN 13414-1:2007 01/03/07 Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali nel sollevamento

Capo II

Art. 76. Requisiti dei DPI

Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Note all'art. 76:

decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE"

Capo III

Art. 81. Impianti e apparecchiature elettriche Requisiti di sicurezza

- 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
- 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
- 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

ALLEGATO IX

Al fine del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

L'applicazione delle suddette norme è finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione e si deve tenere conto dei seguenti principi:

1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuali;
2. L'adozione di norme tecniche emanate da organismi diversi deve garantire la congruità delle misure adottate nei rispetto dei rischi individuali.

Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici in presenza e con sufficiente protezione.

Tensione (kV)	Distanza minima consentita (m)
0,23	0,7
0,4	0,75
10	1,4
110	8
220	9
380	9

Art. 84. Protezioni dai fulmini

Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Art. 84.

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Art. 85.

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescò elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Art. 24

Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24. Obblighi degli installatori

- 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n.
248 del 02/12/2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato
nella G.U. n° 61 del 12/03/2008 - in vigore dal
27/03/2008)

Art. 70. Requisiti di sicurezza

- 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
- 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
- 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.



Es. applicativi RES : Organi di avvolgimento

- Ai sensi del **D.Lgs 81/2008 art 70 comma 2 All.V Parte II 3.1.9**, i tamburi devono avere le sedi delle funi atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle funi in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Il diametro primitivo del tamburo degli apparecchi già in servizio alla data di applicazione della Direttiva Macchine dovrà risultare almeno 25 volte più grande del diametro nominale della fune montata ed a 300 volte il diametro del suo maggiore filo elementare. Per diametro primitivo si intende il diametro misurato da centro a centro del primo strato della fune avvolta, cioè il diametro fondo gola o il diametro meccanico del tamburo liscio aumentato del diametro della fune.
- **comma 2 All.V Parte II 3.1.10.**, prevede che le pulegge di rinvio degli apparecchi già in servizio alla data di applicazione della Direttiva Macchine (**DPR 459/96**) devono avere diametro primitivo non inferiore a 20 volte il diametro della fune montata ed a 250 volte il diametro del suo maggiore filo elementare.
- Il **D.Lgs 81/2008 art 70 comma 1 (DPR 459/96 All. I e con riferimento alle relative norme tecniche CEN /TS 130001-3-2)**
- Qualora per particolari esigenze vengano usati tamburi con avvolgimento su più strati, il tamburo dovrà essere dimensionato per sollecitazioni ulteriori derivanti dai vari strati avvolti (norme UNI 7670). Si tenga presente che un aumento di strati di fune avvolti sul tamburo determina una modifica cui deve corrispondere una verifica di calcolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

Articolo 1 Oggetto

- 1. L'obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando la libera circolazione delle merci.
- 2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando adottano o si propongono di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che ostacolerebbe la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l'articolo 28 del trattato.

Articolo 2 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, adottate o previste, in base ad una regola tecnica ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di qualsivoglia prodotto, compresi i prodotti agricoli e quelli ittici, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:
 - a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;
 - b) la modifica di quel prodotto o tipo di prodotto o l'effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
 - c) il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.
- 2. Ai fini del presente regolamento, per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro;
- 3. Il presente regolamento non si applica: alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;

Articolo 5 Reciproco riconoscimento del livello di competenza degli organismi accreditati di valutazione della conformità

- Gli Stati membri non rifiutano i certificati o i rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi relativi alla competenza di tale organismo.

Articolo 6 Valutazione dell'esigenza di applicare una regola tecnica

- 1. L'autorità competente che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato ai sensi dell'articolo 8 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la regola tecnica su cui deve essere basata la decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici

All.V parte II

■ 4.5.12 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera

.....si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche * ovvero della linea guida Ispesl “Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”


*EN12158 “builders hoists for persons and materials”

EN12159 “builders hoists for goods”

EN 1495 “Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne”

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
- 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
- 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.



All. VI 3.1.4

- Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica* che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

* ISO 12480 “Safe use of crane” – annex C

Art. 82.

Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
 - b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in correntealternata e 1500 V in corrente continua:
 - 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
 - 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
 - c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
 - 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sottotensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita';
 - 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83.

Lavori in prossimita' di parti attive

- 1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella I dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Tab. 1 allegato IX

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.

Un (kV)	Distanza minima consentita (M)
■ < 1	3
■ 10	3,5
■ 15	3,5
■ 132	5
■ 220	7
■ 380	7

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione II - Disposizioni di carattere generale
art 117

1. quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
 - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Commenti art.83

Per stabilire le distanze si è fatto riferimento alle Norme tecniche del CEI, in particolare:

- CEI EN 50110-1:2005, “Esercizio degli impianti elettrici”
- CEI 11-27:2005, “Lavori su impianti elettrici”
- CEI 11-4:1998 + CEI 11-4;Ec (1999)

Si sottolinea che

la Norma CEI 11-27:2005 è una norma italiana, che tiene conto della Norma Europea EN 50110-1:2004 ;

la Norma CEI 11-4 avendo lo scopo di fissare le prescrizioni fondamentali, che devono essere osservate nel progetto e nella costruzione delle linee elettriche, non è direttamente applicabile, ma costituisce solo un riferimento aggiuntivo;

la Norma CEI EN 50110-1:2005 è il riferimento normativo più pertinente per la definizione delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.

CEI EN 50110-1 (2005-02) Ed. Seconda - Class. CEI 11-48 fasc. 7523

Esercizio degli impianti elettrici

6.4.4 Lavori di costruzione ed altri lavori non elettrici

Per i lavori di costruzione ed altri lavori non elettrici, quali:

- lavori su impalcature;
- lavori con mezzi elevatori, macchine per costruzione e convogliatori;
- lavori di installazione;
- lavori di trasporto;
- verniciature e ristrutturazioni;
- montaggio di altre apparecchiature e di apparecchiature per la costruzione,

si deve costantemente mantenere una distanza specificata, in particolare durante l'oscillazione di carichi, l'uso mezzi di trasporto e di sollevamento. Tale distanza deve essere misurata partendo dai conduttori o dalle parti nude attive più vicini.

La distanza specificata deve essere derivata da DV (Tab. A.1) e aggiungendo un'ulteriore distanza che tenga conto

- della tensione della rete;
- della natura del lavoro;
- dell'equipaggiamento da impiegare;
- del fatto che le persone che operano sono persone comuni.

Si avverte vivamente che detta distanza specificata non sia inferiore ma preferibilmente maggiore di DV.

Per le linee aeree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori.

La presente Norma **non** fornisce raccomandazioni per tali distanze a causa delle ampie variazioni possibili in questi lavori.

CEI EN 50110-1 (2005-02) Ed. Seconda - Class. CEI 11-48 fasc. 7523
Esercizio degli impianti elettrici

Tabella A.1 – Guida per le distanze D_L e D_V

Tensione nominata del sistema U_n kV efficaci	Distanze in aria accettabili minime che definiscono il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione D_L mm	Distanze in aria accettabili minime che definiscono il limite esterno della zona prossima D_V mm
< 1	Nessun contatto	300
3	60	1 120
6	90	1 120
10	120	1 150
15	160	1 160
20	220	1 220
30	320	1 320
36	380	1 380
45	480	1 480
60	630	1 630
70	750	1 750
110	1 000	2 000
132	1 100	3 000
150	1 200	3 000
220	1 600	3 000
275	1 900	4 000
380	2 500	4 000
480	3 200	6 100
700	5 300	8 400

Le figure di D_L e D_V sono state introdotte quali valori amministrati minimi, tenendo conto di quelli esistenti nei Paesi Europei.

Fino a 70 kV: esiste una vasta gamma di valori di D_L , dato che prevalgono le considerazioni ergonomiche rispetto al calcolo della componente elettrica.

Di conseguenza, sono stati scelti i valori più bassi tra quelli che figurano in Europa.

Oltre 70 kV: la componente elettrica diventa predominante.

Per conformità, i valori minimi di D_L forniti nella presente tabella sono confermati dal metodo di calcolo riportato nella EN 61472.

NOTA 1: Valori intermedi di D_L e D_V possono essere determinati mediante interpolazione lineare.

NOTA 2: I valori della presente Tab. A.1 intendono fornire una guida per una futura armonizzazione tra Paesi. Tuttavia, temporaneamente possono essere accettati valori più bassi.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
- 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
- 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
 - 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
 - 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: - 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; - 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
- 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Article 4a of the Council Directive 95/63/EC
of 5 December 1995
Inspection of Work Equipment

1. The **employer shall ensure** that where the safety of work equipment depends on the installation conditions, it shall be subject to **an initial inspection (after installation and before first being put into service) and an inspection after assembly at a new site or in a new location** by competent persons within the meaning of national laws and/or practices, to ensure that the work equipment has been installed correctly and is operating properly.
2. The **employer shall ensure that work equipment** exposed to conditions causing deterioration which is liable to result in dangerous situations **is subject to:**
 - **periodic inspections** and, where appropriate, testing by competent persons within the meaning of national laws and/or practices,
 - **special inspections** by competent persons within the meaning of national laws and/or practices each time that exceptional circumstances which are liable to jeopardize the safety of the work equipment have occurred, such as modification work, accidents, natural phenomena or prolonged periods of inactivity, to ensure that health and safety conditions are maintained and that the deterioration can be detected and remedied in good time.
3. The **results of inspections must be recorded and kept at the disposal of the authorities concerned.** They must be kept for a suitable period of time.
When work equipment is used outside the undertaking it must be accompanied by physical evidence that the last inspection has been carried out.

UNI ISO 9927-1 (ISO TC 96/SC 9 N 312 Date: 2008-07-21)
Apparecchi di sollevamento Ispezioni

■ **GENERALITÀ**

Allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall'utilizzatore.

■ **ISPEZIONE PRIMA DELL'USO**

Prima dell'uso l'operatore deve controllare l'apparecchio di sollevamento.

In generale l'ispezione prima dell'uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i difetti ovvi.

■ **ISPEZIONI REGOLARI**

Intervalli fra ispezioni

In funzione della durata e delle condizioni di funzionamento e del luogo di lavoro, gli apparecchi di sollevamento devono essere ispezionati da un tecnico esperto (5.2.1) o da un ingegnere esperto (5.2.2) come e quando necessario, ma almeno una volta all'anno.

■ **Personale ispettivo**

tecnici esperti

sono persone che, per la loro istruzione di base ed esperienza, hanno sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni dalle condizioni appropriate (cioè sono persone addestrate espressamente).

Gli ingegneri esperti

sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che hanno l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.

UNI ISO 9927-1 (ISO TC 96/SC 9 N 312 Date: 2008-07-21)

Apparecchi di sollevamento Ispezioni

Tipi di ispezioni

In generale, l'ispezione regolare consiste in un esame visivo e in una verifica delle funzioni e della efficienza. Se non diversamente specificato dal fabbricante o da altri regolamenti, non è normalmente necessario per il tecnico esperto smontare alcuna parte.

Le ispezioni da parte di ingegneri esperti, comunque, possono portare a smontaggio di parti in modo da accertare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento.

Le ispezioni dovranno essere eseguite nel seguente ordine:

- identificazione dell'apparecchio di sollevamento, incluse le targhe;
- controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature, con riferimento a danni, usura, corrosione o qualsiasi altra modifica;
- esami di funzionalità dei meccanismi;
- controllo dello stato e della efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale.

Esempi di liste di controllo per ispezioni di vari tipi di apparecchi di sollevamento sono date nell'appendice A.

Risultati dell'ispezione

I risultati dell'ispezione regolare devono essere registrati dal personale che esegue l'ispezione.

I resoconti dei tecnici esperti devono dettagliare ciò che è stato osservato. I resoconti di ingegneri esperti devono contenere le conclusioni derivate dalle loro osservazioni.

I resoconti dovranno comprendere quanto segue:

- lo scopo dell'ispezione;
- ogni ispezione parziale ancora da eseguire;
- i difetti che sono stati riscontrati;
- la dichiarazione se ci siano o meno cause di preoccupazione riguardanti l'ulteriore impiego dell'apparecchio di sollevamento

Verifica funi sollevamento



DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 4309

ISO/TC 96/SC 3

Secretariat: BSI

Voting begins on:
2007-12-19

Voting terminates on:
2008-05-19

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Cranes — Wire ropes — Code of practice for care and maintenance, inspection and discard

Table 1 — Modes of deterioration and assessment methods

Mode of deterioration	Assessment method
Number of visible broken wires (<i>including those that are randomly distributed, localized groupings, valley wire breaks and those that are at, or in the vicinity of, the termination</i>)	Counting
Reduction of rope diameter (<i>resulting from external wear, internal wear and core deterioration</i>)	Measurement
Fracture of strand(s)	Visual
Corrosion (<i>external, internal and fretting</i>)	Visual
Deformation	Visual + Measurement (<i>Wave only</i>)
Mechanical damage	Visual
Heat damage (<i>including electric arcing</i>)	Visual

Criteria di dismissione per rotture visibili di fili

Table 2 — Discard criteria for visible broken wires

	Nature of visible broken wires	Discard criteria
1	Wire breaks occurring randomly in sections of rope that run through a steel sheave(s) and spool on and off the drum when single-layer spooling, see B.14 for typical example; or occurring at sections of rope that are coincident with cross-over zones when multi-layer spooling	Refer to Table 3 for single-layer and parallel-closed ropes and Table 4 for rotation-resistant ropes.
2	Localized grouping of wire breaks in sections of rope that do not spool on and off the drum	If grouping is concentrated in one or two neighbouring strands it may be necessary to discard the rope even if the number is fewer than the values over a length of $6d$ that are given in Tables 3 and 4.
3	Valley wire breaks, see B.15 for a typical example	Two or more wire breaks in a rope lay length (<i>approximately equivalent to a length of $6d$</i>)
4	Wire breaks at a termination	Two or more wire breaks

Art. 86.

Verifiche

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 *, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

* decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

- 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
- 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
- 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scalo aereo ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppati su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi organi	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri ≤ 50 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri ≤ 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del pannello maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estremo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo mobile e trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifiche triennali
Attrezzature insieme contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2008 art. 3)	Verifica di funzionalmento biennale

ISO 17020:2004 (EN 45004:1998)

- **ISO 17020**, entitled "General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection", is an internationally recognized standard for the competence of inspection bodies. **ISO 17020** should not be confused with ISO 9001, which is specific to quality management systems. ISO 9001 does not require evaluation of the technical competence of an inspection body and it should not be regarded as an 'acceptable' alternative to **ISO 17020**.
- The requirements of ISO 17020 are contained in 14 major sections including:
 Administrative requirements, Requirements for independence, impartiality, and integrity, Confidentiality, Organization and management, Quality system
 Personnel, Facilities and equipment, Inspection methods and procedures, Handling of inspection samples and items, Control of records, Inspection reports and inspection certificates, Subcontracting, Complaints and appeals, Cooperation with other inspection bodies
- Like ISO 9001 and ISO 17025, ISO 17020 requires procedures in several important areas, including:
 Procedure to ensure that persons or organizations external to the inspection body cannot influence the results of inspections by the ISO 17020-accredited organization.
 Procedure for feedback, Procedure for corrective action, Procedure for the care and maintenance of equipment, Procedure for selecting qualified suppliers, Procedure for purchasing, Procedure for inspection of materials received by the organization, Procedure for appropriate storage facilities, Procedure for protecting the integrity of data produced by the organization, Procedure for ensuring the security of data produced by the organization, Procedure for dealing with defective equipment, Procedure(s) for performing inspections, Procedure(s) for performing non-standard inspections, Procedure(s) for avoiding deterioration or damage to inspection items, Procedure for dealing with complaints, Procedure for dealing with appeals against the results of inspections

Art. 72.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

- 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
- 2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento dell'accessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 73. Informazione e formazione

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
- 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
- 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
- 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

ISO Apparecchi di sollevamento: informazioni e formazione

- ISO 4308 . 2 Apparecchi di sollevamento. Scelta delle funi
- ISO 4309. Cranes wire ropes – code of practice for care and maintenance, inspection and discard
- UNI ISO 8306:1988 28/02/88 Apparecchi di sollevamento. Gru a ponte e a cavalletto. Tolleranze delle vie di corsa..
- UNI ISO 7363:1988 31/03/88 Apparecchi di sollevamento. Caratteristiche tecniche e documenti di accettazione.
- UNI EN 12644-1:2001 30/11/01 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego ed il collaudo – Istruzioni
- UNI EN 12644-2:2001 30/06/01 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Marcatura.
- UNI ISO 9373:1992 31/12/92 Apparecchi di sollevamento. Requisiti di precisione dei parametri di misura durante le prove.
- UNI ISO 9374-1:1991 30/11/91 Apparecchi di sollevamento. Informazioni da fornire. Generalità. Cranes.
- UNI ISO 9374-4:1991 30/11/91 Apparecchi di sollevamento. Informazioni da fornire. Gru a braccio.
- UNI ISO 9374-5:1997 28/02/97 Apparecchi di sollevamento. Informazioni da fornire. Gru a ponte e a cavalletto.
- UNI 9466:1994 31/01/94 Apparecchi di sollevamento. Mantello dei tamburi. Prescrizioni di calcolo.
- UNI ISO 9926-1:1992 31/12/92 Apparecchi di sollevamento. Addestramento degli operatori. Generalità.
- UNI ISO 9928-1:1992 31/12/92 Apparecchi di sollevamento. Manuale dell' operatore. Generalità. Cranes.

***I CONTROLLI E LE VERIFICHE
DI SICUREZZA
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
SECONDO IL DLgs N. 81/2008***

*Ing. Mario ALVINO
Ministero del Lavoro*

Ultima ma non ...

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza indicate nell'art. 15.1, alla lettera z) è citata:

la regolare manutenzione di ... attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazione dei fabbricanti.

In tema di manutenzione

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

-
- **oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;**
-

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

(art. 71, c. 4)

3

Per garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza

È richiesto al datore di lavoro di tenere sotto osservazione le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, procedurando una azione così articolata:

- a) un controllo iniziale, al termine dell'installazione e prima della messa in esercizio,**
- b) un controllo occasionale dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.**

Lo scopo di questa azione è quello di assicurare una installazione corretta e il buon funzionamento delle attrezzature.

(art. 71, c. 8, 1)

4

Per garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di originare situazioni pericolose il datore di lavoro stabilisce procedure di controllo di tipo:

- a) periodico, secondo frequenze desunte dalle indicazioni dei fabbricanti, ovvero delle norme di tecniche, o ... desumibili dai codici di buona prassi;**
- b) straordinario, ... ogni volta che intervengano eventi eccezionali ... quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.**

(art. 71, c. 8, 2)

5

Attenzione!

Deve essere chiaro che:

i controlli in questione

- sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro,**
- devono essere effettuati da persona competente,**

il livello di competenza richiesto deve essere confrontabile con quello previsto dalle norme tecniche o dai codici di buona prassi pertinenti per le specifiche tipologie di attrezzature.

6

Da tener presente che:

- **I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.**
(art. 71, c. 9)
- **Le attrezzature di lavoro usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.**
(art. 71, c. 10)

7

Suggerimento

L'applicazione corretta di queste previsioni richiede molta attenzione da parte del SPP, perché comporta la messa a punto di specifiche *procedure operative e di controllo interno* (aziendale) per garantire che le attrezzature qui considerate siano oggetto della necessaria *sorveglianza*.

L'esplicito richiamo ai contenuti dei *manuali di istruzione* messi a punto dai fabbricanti, ovvero alle indicazioni delle *norme tecniche* e dei *codici di buona prassi* non deve essere sottovalutato.

8

Il regime delle verifiche obbligatorie

Le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII, indipendentemente dalla discrezionalità valutativa del datore di lavoro, sono obbligatoriamente sottoposte a verifiche periodiche, alle frequenze riportate nel medesimo allegato.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL.

9

Il regime delle verifiche obbligatorie

Le verifiche in questione:

- **sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. (art. 71, c. 11),**
- **non riguardano, in prima battuta, la conformità costruttiva, che deve essere garantita a monte di tutto.**

NB: Talune periodicità sono cambiate rispetto al regime precedentemente in vigore.

10

Un elemento di novità

Per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

(art. 71, c. 12)

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ... sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro.

(art. 71, c. 13)

11

***PER QUEL CHE RIGUARDA LO STATO DI
AVANZAMENTO ED IL CONTENUTO DEI LAVORI
DI REVISIONE DEL TESTO UNICO ...***

12

